

Ufficio Affari Generali

Decreto n. 92 Prot. 8329 Anno 2013

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli studi di Firenze emanato con Decreto Rettorale n.329 del 6 aprile 2012;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con Decreto Rettorale n.1041 del 18 settembre 1993 e seguenti modifiche;

VISTO il Regolamento recante Disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti emanato con Decreto n.890 del 21 settembre 2011;

VISTO il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti emanato con Decreto Rettorale n. 621 del 23 luglio 2012;

- VISTE le delibere del Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche del 14 e 24 gennaio 2013;
- VISTO il parere espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 23 gennaio 2013;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione dell'Università nella seduta del 25 Gennaio 2013;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 30 Gennaio 2013 con la quale è stato approvato il Regolamento interno del Dipartimento di Scienze Giuridiche,

EMANA

Il seguente Regolamento:



Regolamento interno del Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG)

Art. 1

(Definizioni e ambito di applicazione)

- 1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
- a) per "Statuto", il testo dello Statuto dell'Università degli studi di Firenze, emanato con decreto rettorale 6 aprile 2012, n. 329 e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana serie generale n. 95 del 23 aprile 2012;
- b) per "Regolamento dei Dipartimenti", il "Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti", emanato con decreto rettorale 23 luglio 2012, n. 97284, prot. n. 621.
- 2. Il presente regolamento, emanato ai sensi degli articoli 4, comma 3, 26, comma 6, e 50 dello Statuto e ai sensi del Regolamento dei Dipartimenti, detta norme sull'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento di Scienze giuridiche (DSG), istituito con delibera del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Firenze, in seduta congiunta, del 17 maggio 2012.

Art. 2 (Sede amministrativa)

1. Il Dipartimento ha la propria sede legale presso il Polo delle Scienze sociali del'Università degli studi di Firenze, via delle Pandette, 32.

Art. 3

(Partecipazione alle attività del Dipartimento ed accesso)

- 1. Oltre ai professori e ricercatori afferenti ed agli altri soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, del Regolamento dei Dipartimenti, partecipano alle attività del Dipartimento gli studiosi, anche stranieri, che operino nell'ambito di convenzioni, accordi o di programmi di ricerca attivati dal Dipartimento.
- 2. In particolare, può partecipare alle attività del Dipartimento il personale dei Centri interuniversitari, dei centri interdipartimentali e delle Unità di ricerca, dei quali il Dipartimento fa parte.
- 3. Per lo svolgimento di specifiche attività, è inoltre consentito l'accesso al Dipartimento, alle sue strutture ed ai suoi servizi, previa autorizzazione del Direttore, a soggetti diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2. La richiesta deve espressamente indicare la durata di svolgimento delle attività.
- 4. Il Consiglio di Dipartimento può consentire l'accesso al Dipartimento, alle sue strutture ed ai suoi servizi, a professori con riconosciuta esperienza di insegnamento e di ricerca, cessati dal



servizio nell'Università degli studi di Firenze ma ancora continuativamente impegnati in attività di ricerca. Il nominativo di ciascuno dei Professori di cui al presente comma è inserito in un'apposita sezione del sito *web* del Dipartimento.

5. Resta in ogni caso ferma la necessità della verifica del rispetto degli obblighi di copertura assicurativa previsti dalla normativa vigente.

Art. 4 (Articolazione del Dipartimento in Sezioni)

- 1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 7, dello Statuto e dell'articolo 8 del Regolamento dei Dipartimenti, il Dipartimento è articolato in Sezioni, corrispondenti agli ambiti disciplinari di cui all'allegato A al presente Regolamento, composte da almeno dodici professori o ricercatori.
- 2. Le Sezioni non hanno autonomia gestionale.
- 3. Ogni Professore o ricercatore può aderire ad una sola Sezione.
- 4. L'adesione di docenti e ricercatori alle singole Sezioni è deliberata dal Consiglio di Dipartimento ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Regolamento dei Dipartimenti.

Art. 5 (Funzioni delle Sezioni)

- 1. Le Sezioni sono articolazioni interne al Dipartimento finalizzate all'approfondimento ed al confronto sulle problematiche attinenti ai propri ambiti disciplinari.
- 2. In relazione a quanto previsto dal comma precedente, ciascuna Sezione può formulare proposte o esprimere orientamenti, di propria iniziativa ovvero su richiesta degli organi del Dipartimento.

Art. 6 (Coordinatore della Sezione)

- 1. Il Coordinatore della Sezione è eletto dagli aderenti alla Sezione stessa. Sono eleggibili i Professori ordinari e associati aderenti alla Sezione. Il Coordinatore dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.
- 2. Per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione. Ove tale maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. Qualora più di due candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti nella prima votazione, trova applicazione quanto previsto al successivo comma 3, secondo e terzo periodo.



- 3. Nella votazione di ballottaggio è eletto il candidato che riporta il numero più alto di voti. Ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello Statuto, qualora due candidati abbiano ottenuto un pari numero di consensi risulta eletto il più anziano di nomina nel ruolo. In caso di pari anzianità di ruolo prevale il più anziano di età.
- 4. Le votazioni di cui ai commi 2 e 3 sono valide se vi abbiano preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto.
- 5. Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del mandato del coordinatore in carica. In caso di cessazione anticipata si provvede a nuove elezioni entro lo stesso termine. Il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.
- 6. Nei casi di cui al comma 5, il Direttore provvede alla costituzione del seggio elettorale.
- 7. Il Coordinatore promuove e coordina le attività della Sezione.

Art. 7 (Disattivazione delle Sezioni)

- 1. Il Consiglio di Dipartimento può procedere alla riorganizzazione delle Sezioni e alle conseguenti variazioni dell'allegato A al presente regolamento, fermo restando che in ogni caso non possono essere istituite più di quattro Sezioni. La relativa proposta, ai sensi del successivo articolo 23, comma 1, è adottata previo parere delle Sezioni interessate.
- 2. In ogni caso, il Consiglio di Dipartimento deve procedere alla disattivazione delle Sezioni i cui componenti permangano al di sotto del numero minimo di cui all'articolo 4, comma 1, del presente regolamento per più di due anni.

Art. 8 (Organi del Dipartimento)

1. Sono organi del Dipartimento il Consiglio, il Direttore e la Giunta.

Art. 9 (Consiglio di Dipartimento: composizione)

- Per la composizione del Consiglio di Dipartimento trovano
- applicazione l'articolo 27, comma 4, dello Statuto e gli articoli 11 e 12 del Regolamento dei Dipartimenti.
 2. In relazione alla discussione di particolari argomenti, il Direttore del
- In relazione alla discussione di particolari argomenti, il Direttore del Dipartimento ha la facoltà di invitare alle sedute del Consiglio persone esterne al Dipartimento, senza che queste abbiano diritto di voto.



Art. 10 (Consiglio di Dipartimento: convocazione)

- 1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore di sua iniziativa ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti, almeno sette giorni prima della seduta.
- 2. In caso di convocazione urgente i membri del Consiglio sono avvisati almeno 24 ore prima dell'orario della seduta.
- 3. La convocazione in via ordinaria deve essere fatta con avviso scritto inviato, a mezzo posta elettronica, a ciascun avente diritto.
- 4. La convocazione deve essere resa pubblica mediante affissione dell'avviso all'albo e inserimento dello stesso nel sito *web* del Dipartimento.
- 5. Gli argomenti all'ordine del giorno sono stabiliti dal Direttore. Ogni membro del Dipartimento può chiedere al Direttore l'inserimento di uno o più argomenti all'ordine del giorno. Qualora la richiesta provenga da almeno un terzo dei componenti del Consiglio, il Direttore deve provvedere all'inserimento degli argomenti all'ordine del giorno, salva la facoltà di differimento alla seduta successiva.

Art. 11 (Consiglio di Dipartimento: norme di funzionamento)

- 1. Per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento trova applicazione l'articolo 10, commi 4 e seguenti, del Regolamento dei Dipartimenti.
- 2. L'assenza alle sedute del Consiglio è consentita solo per giustificati motivi o per legittimi impedimenti.
- 3. I componenti elettivi del Consiglio di Dipartimento decadono dal mandato qualora, fuori dai casi di cui al comma 2, non partecipino, per almeno quattro volte consecutive, alle sedute dell'organo. In tal caso, trova applicazione l'articolo 47, comma 8, dello Statuto.
- 4. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato nel corso della riunione con l'approvazione della maggioranza dei componenti.
- 5. Per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento trova applicazione l'articolo 48, commi 1 e 3, lettere *b*), *c*), primo periodo, ed *e*), dello Statuto.
- 6. Salvi i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale, le deliberazioni del Consiglio di Dipartimento sono assunte a maggioranza dei componenti che partecipano alla votazione, computandosi a tal fine gli astenuti. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.



(Consiglio di Dipartimento: verbalizzazione delle sedute)

- 1. Il verbale deve contenere l'elenco dei presenti e degli assenti, l'ordine del giorno, i termini essenziali della discussione sui singoli punti ed il testo delle relative deliberazioni.
- 2. Il verbale delle sedute del Consiglio è approvato seduta stante ovvero, in tutto o nelle parti non già approvate seduta stante, entro la seduta successiva. In quest'ultimo caso, il Direttore provvede a trasmettere preventivamente ai componenti del Consiglio di Dipartimento copia del verbale da approvare.
- 3. Una copia dei verbali approvati e firmati è archiviata presso la Segreteria del Dipartimento e resa disponibile sul sito *web* del Dipartimento, con modalità fissate dall'Ateneo.

Art. 13

(Costituzione, in seno al Consiglio di Dipartimento, di Commissioni)

- 1. Il Consiglio di Dipartimento può avvalersi del lavoro istruttorio o dell'attività consultiva di apposite Commissioni, anche per l'esame di problemi specifici indicati di volta in volta dal Consiglio.
- 2. La composizione e la definizione delle attribuzioni delle Commissioni sono stabilite dal Consiglio di Dipartimento con apposita delibera prima dell'insediamento delle stesse. La delibera istitutiva può prevedere che alle commissioni possano partecipare, senza diritto di voto, componenti non appartenenti al Consiglio di Dipartimento.

Art. 14

(Commissione di indirizzo e autovalutazione: composizione e modalità di designazione)

- 1. La Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento, di cui all'articolo 14 del Regolamento dei Dipartimenti, è composta:
 - a) dai coordinatori delle sezioni;
 - b) da un componente per ciascuna Sezione, eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo quanto previsto dall'articolo 47, commi 2 e 3, dello Statuto. Ciascun componente del Consiglio può votare per un solo nominativo.
- 2. Partecipa alle riunioni della Commissione il Direttore del Dipartimento.



- 3. Le elezioni dei componenti di cui al comma 1, lettera *b*), sono indette dal Direttore del Dipartimento almeno quaranta giorni prima della scadenza; il Direttore provvede altresì alla costituzione del seggio elettorale.
- 4. I componenti di cui al comma 1, lettera *b*), durano in carica quattro anni; in caso di cessazione anticipata di taluno dei componenti di cui al comma 1, lettera *b*), si provvede a nuove elezioni entro il termine di cui al comma 3. Il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

(Commissione di indirizzo e autovalutazione: Presidente)

- 1. La Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento elegge nel suo seno un Presidente.
- 2. A tale scopo, la Commissione è .convocata dal Direttore del Dipartimento almeno quindici giorni prima della seduta.
- 3. Per l'elezione del Presidente trova applicazione quanto disposto nell'articolo 6, commi 2, 3 e 4, del presente regolamento.
- 4. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.
- 5. Il Presidente convoca e dirige i lavori della Commissione.

Art. 16

(Direttore del Dipartimento: attribuzione di compiti a componenti del Consiglio di Dipartimento o della Giunta)

- 1. Il Direttore di Dipartimento esercita le attribuzioni demandategli dalle leggi vigenti, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
- 2. Il Direttore può affidare lo svolgimento di particolari compiti, anche per un periodo determinato, a componenti del Consiglio di Dipartimento o della Giunta, ed in particolare ai coordinatori delle sezioni, dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile.

Art. 17 (*Vicedirettore*)

- 1. Ai sensi dell'articolo 27, comma 7, dello Statuto e dell'articolo 17 del Regolamento dei Dipartimenti, il Direttore può designare un Vicedirettore tra i professori a tempo pieno afferenti al Dipartimento.
- 2. Il Direttore deve dare comunicazione al Consiglio di Dipartimento della nomina e della eventuale revoca del Vicedirettore nella prima seduta utile.



(Giunta di Dipartimento: composizione e modalità di designazione)

- 1. Salvo quanto previsto nel successivo comma 7, la Giunta del Dipartimento è composta:
- a) dal Direttore, che la presiede;
- b) dai Coordinatori delle Sezioni;
- c) da un professore e da un ricercatore eletti all'interno di ciascuna Sezione;
- d) da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, eletto dal personale afferente al Dipartimento tra i rappresentanti di detto personale nel Consiglio di Dipartimento;
- e) da due rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli assegnisti, eletti da e tra gli studenti, dottorandi e assegnisti membri del Consiglio di Dipartimento.
- 2. Partecipano alle sedute, senza diritto di voto, il Vicedirettore del Dipartimento, fuori dai casi di cui all'articolo 27, comma 7, dello Statuto e dell'articolo 17 del Regolamento dei Dipartimenti, ed il Responsabile amministrativo.
- 3. Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento almeno quarantacinque giorni prima della scadenza. Lo stesso Direttore provvede alla costituzione del seggio o dei seggi elettorali.
- 4. Ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ogni elettore può votare per un nominativo per le rappresentanze di cui al comma 1, lettere *c*), *d*) ed *e*). Sono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
- 5. Tra i candidati che abbiano ottenuto un pari numero di consensi risulta eletto il più anziano di nomina nel ruolo per le rappresentanze di cui al comma 1, lettere *c*) e *d*), e in caso di ulteriore parità, dal più anziano di età; risulta eletto il più giovane di età per le rappresentanze di cui al comma 1, lettera *e*).
- 6. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto. Qualora la votazione risulti invalida, il Direttore del Dipartimento provvede ad una seconda indizione entro dieci giorni dalla data di svolgimento della votazione stessa.
- 7. Al solo fine di rispettare i criteri di composizione dei Consigli delle Scuole cui il Dipartimento aderisce, il numero dei componenti della Giunta è incrementato, qualora quelli di cui al comma 1, lettere *b*) e *c*), non risultino in numero sufficiente a soddisfare il requisito di cui all'articolo 31, comma 2, lettera *b*), terzo periodo, dello Statuto. Tali componenti aggiuntivi sono eletti dal Consiglio di Dipartimento tra i professori e ricercatori, nel rispetto di quanto previsto dai commi da 4 a 6 del presente articolo.
- 8. In caso di cessazione anticipata di taluno dei componenti di cui al comma 1, lettere *c*), *d*) ed *e*) o di cui al comma 7 si provvede a nuove



elezioni entro il termine di cui al comma 3. Il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

Art. 19 (Giunta di Dipartimento: funzionamento)

- 1. Per il funzionamento della Giunta trovano applicazione l'articolo 48 dello Statuto, l'articolo 10, commi da 4 a 7, del Regolamento dei Dipartimenti, gli articoli 10, commi 1, 2 e 3, 11, commi, 2 e 3, 12, commi 1 e 2, del presente regolamento.
- 2. L'ordine del giorno è predisposto dal Direttore del Dipartimento.
- 3. Una copia dei verbali approvati e firmati è archiviata presso la Segreteria del Dipartimento e resa disponibile sul sito *web* del Dipartimento, con modalità fissate dall'Ateneo.

Art. 20 (Giunta di Dipartimento: competenze)

- 1. La Giunta esercita le seguenti competenze:
- a) coadiuva il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni;
- b) esercita compiti di carattere istruttorio e propositivo per le attività del Consiglio;
- c) delibera sulle materie delegatele dal Consiglio, nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 19, comma 2, del Regolamento dei Dipartimenti e nell'articolo 14, comma 2, del presente Regolamento. La delega può essere attribuita a tempo determinato e può prescrivere criteri direttivi per l'esercizio delle competenze delegate.
- 2. La Giunta è inoltre competente in ordine a tutte le materie non espressamente riservate al Consiglio di Dipartimento dallo Statuto, dal Regolamento dei Dipartimenti e dal presente Regolamento.

Art. 21 (*Unità di ricerca*)

- 1. L'istituzione delle Unità di ricerca di cui all'articolo 20, comma 3, del Regolamento dei Dipartimenti è deliberata dal Consiglio di Dipartimento su proposta dei professori e ricercatori interessati.
- 2. La delibera di costituzione deve contenere, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 20, comma 3, lettera *c*), del Regolamento dei Dipartimenti:
- a) l'oggetto, le finalità e l'indicazione dell'eventuale durata della costituenda Unità di ricerca;
- b) i nominativi dei componenti dell'Unità alla quale può partecipare anche personale esterno al Dipartimento.



- 3. Ulteriori afferenze ad una Unità di ricerca, successive alla istituzione, possono essere deliberate dal Consiglio di Dipartimento su proposta del coordinatore scientifico.
- 4. Il responsabile scientifico è tenuto a presentare al Consiglio di Dipartimento ogni anno una relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno precedente.
- 5. Il Consiglio di Dipartimento approva, per quanto di sua competenza, la delibera istitutiva di Unità di ricerca tra due o più Dipartimenti.

(*Unità di ricerca: casi e modalità di disattivazione*)

- 1. L'Unità di ricerca è disattivata con delibera del Consiglio di Dipartimento alla scadenza del progetto di ricerca che ne abbia determinato l'istituzione, ovvero nei casi di sopravvenuta impossibilità di proseguire o di portare a compimento l'attività di ricerca o nel caso di mancanza di una significativa produzione scientifica dell'Unità stessa.
- 2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, il Consiglio di Dipartimento si avvale della relazione sull'attività delle Unità di ricerca, di cui all'articolo 14, comma 7, del Regolamento dei Dipartimenti, tenendo altresì conto delle relazioni del responsabile scientifico di cui all'articolo 21, comma 4, del presente Regolamento.

Art. 23 (Modifiche al presente regolamento)

- 1. Il presente regolamento può essere modificato previa proposta del Consiglio di Dipartimento adottata con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto. La convocazione della seduta deve avvenire con almeno quindici giorni di anticipo e deve contenere l'esplicita proposta di modifica e, in allegato, la relativa documentazione.
- 2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, e dell'articolo 50 dello Statuto, le modifiche sono approvate dal Senato accademico con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, espresso parimenti a maggioranza assoluta, sentito il Comitato Tecnico-Amministrativo.

Art. 24 (*Relazione sull'attuazione del regolamento*)

1. Entro il 31 dicembre 2015, il Direttore del Dipartimento presenta al Consiglio di Dipartimento, in un'apposita seduta, una relazione sull'attuazione del presente regolamento. La relazione può altresì



contenere l'indicazione di proposte di modifiche ed integrazioni al presente regolamento, con particolare riferimento alla disciplina delle Sezioni.

Art. 25 (Disposizioni transitorie)

- 1. In prima applicazione le elezioni dei Coordinatori delle Sezioni e degli altri componenti della Giunta sono indette entro sette giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e si debbono svolgere nei dieci giorni successivi.
- 2. In prima applicazione, le elezioni dei componenti della Commissione di indirizzo e autovalutazione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *b*), del presente regolamento sono indette entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e si debbono svolgere nei dieci giorni successivi. Entro dieci giorni dalle elezioni dei componenti di cui al presente comma la Commissione di indirizzo e autovalutazione si riunisce per l'elezione del suo Presidente.

Art. 26 (*Pubblicazione; entrata in vigore*)

1. Ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* dell'Ateneo.

Firenze, 30 gennaio 2013

f.to IL RETTORE

Alberto Tesi



Allegato A

Sezioni del Dipartimento di Scienze giuridiche (DSG)

- 1. Il Dipartimento di Scienze giuridiche (DSG) è articolato nelle seguenti sezioni:
- *a)* Sezione "Diritto comparato e penale" Ambiti disciplinari corrispondenti: diritto privato comparato (IUS/02), diritto processuale penale (IUS/16), diritto penale (IUS/17), diritto pubblico comparato (IUS/21).
- b) Sezione "Diritto privato e processuale" Ambiti disciplinari corrispondenti: diritto privato (IUS/01), diritto commerciale (IUS/04), diritto dell'economia (IUS/05), diritto della navigazione (IUS/06), diritto del lavoro (IUS/07), diritto processuale civile (IUS/15).
- c) Sezione "Diritto pubblico Andrea Orsi Battaglini" Ambiti disciplinari corrispondenti: diritto dell'economia (IUS/05), diritto costituzionale (IUS/08), istituzioni di diritto pubblico (IUS/09), diritto amministrativo (IUS/10), diritto ecclesiastico e canonico (IUS/11), diritto tributario (IUS/12), diritto internazionale (IUS/13), diritto dell'Unione europea (IUS/14), diritto pubblico comparato (IUS/21).
- *d*) Sezione "Teoria e storia del diritto" Ambiti disciplinari corrispondenti: diritto romano e diritti dell'antichità (IUS/18), storia del diritto medievale e moderno (IUS/19), filosofia del diritto (IUS/20).